

Gent.mi Clienti

Loro sedi

Varese, 02/07/2020  
**Circolare n. 16/2020**

**OGGETTO: Bonus fiscale dal 1°luglio per le commissioni POS e limite contante**

Per commercianti e professionisti scatta dal 1°luglio 2020 il credito d'imposta del 30% sulle transazioni tracciabili; dalla stessa data, scende a 2.000 euro il limite di utilizzo del contante.

In particolare, è stato istituito, a favore degli esercenti attività d'impresa, arte e professione con ricavi/compensi non superiori a 400.000 euro, un credito d'imposta sulle commissioni addebitate dagli intermediari per le transazioni elettroniche effettuate dai consumatori dal 1° luglio 2020.

Spetterà quindi, ad artigiani commercianti e professionisti, un credito d'imposta nella misura del 30% delle commissioni applicate dai prestatori di servizi di pagamento per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei consumatori finali e regolate con carta di credito, debito o prepagate ovvero mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Il credito d'imposta:

- Può essere usato esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa; va riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e in quelle degli anni successivi, fino a quando si conclude l'utilizzo.
- Non concorre alla formazione né della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione ai fini dell'IRAP.

Con provvedimento n. 181301 del 29 aprile 2020 l'Agenzia dell'Entrate ha definito i termini, le modalità e il contenuto delle comunicazioni trasmesse telematicamente all'amministrazione finanziaria dagli operatori dei sistemi di

pagamento che, con gli esercenti, hanno stipulato un apposito contratto per l'accettazione di carte e di altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili, vale a dire, fondamentalmente, per l'installazione del POS.

La comunicazione da trasmettere attraverso il Sistema di interscambio dati, deve contenere le seguenti informazioni:

- Codice fiscale dell'esercente;
- Mese e anno di addebito;
- Numero totale delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento e di quelle riconducibili ai consumatori finali;
- Importo delle commissioni addebitate per le operazioni riconducibili ai consumatori finali;
- Ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

Questi dati consentiranno all'amministrazione finanziaria di effettuare i necessari controlli sulla spettanza e sull'utilizzo del contante.

Sono stati altresì individuati i criteri e le modalità con cui i prestatori di servizi di pagamento, che hanno stipulato un contratto con gli esercenti per abilitarli all'accettazione di uno strumento tracciabile (non si considerano tali bollettini postali ed assegni), devono comunicare a quest'ultimi telematicamente (via Pec o tramite pubblicazione nell'online banking), entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento: l'elenco delle operazioni tracciabili effettuate nel periodo, con la specifica del numero e del valore totale di quelle complessive e riconducibili a consumatori finali, il prospetto descrittivo delle commissioni addebitate nel mese.

Tali dati consentiranno a imprenditori e professionisti di determinare il bonus del 30% sulle commissioni pagate.

Cordiali saluti.

Davide Arancio

